

COMUNE DI ARTOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE N. 39

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria – prima convocazione

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO DELLA QUALITA' (ARERA). DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20.15** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
Bonicelli Barbara	X	
Arrigoni Roberto	X	
Martinelli Alessandro	X	
Ravelli Lino	X	
Franzoni Marco		X
Sertori Cinzia	X	
Cotti Cottini Paolo	X	
Cantoni Fabio	X	
Fontana Eleonora	X	
Sterni Cristian		X
Domestici Elisabetta		X
Peluchetti Federica		X
Conti Mattia		X
Totale	8	5

Partecipa all'adunanza il Vice-Segretario comunale Dott. Jacopo Baraldi , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa **Barbara Bonicelli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento **n. 3** all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 39 del 28/12/2022

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO DELLA QUALITÀ (ARERA). DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023

Si dà atto che è presente l'assessore esterno al bilancio, Gualtiero Cotti Cometti.

Il Sindaco apre la discussione dando conto delle maggiori innovazioni apportate al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI per adeguamento al testo unico della qualità (ARERA).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.
- con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 20/04/2020 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina della TARI* del Comune di Artogne, successivamente modificato con delibera di CC n. 24 del 24/06/2021;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

CONSIDERATO che per effetto della direttiva (UE) 2018/851 rientrante nel "Pacchetto Economia Circolare", è stata modificata in modo sostanziale la nozione di rifiuto urbano e la nozione

di rifiuto speciale declinata ai sensi dell'art. 3, punto 2-ter, della direttiva 2008/98/CE come modificato dall'art. 1, n. 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/851 e che in attuazione della suddetta direttiva, il legislatore ha approvato il d lgs 116/2020 che ha sancito l'abrogazione del potere di assimilazione del comune al fine di recepire una univoca nozione di rifiuti a livello europeo e la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero i rifiuti prodotti mediante apposita comunicazione di uscita dal pubblico servizio

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto *“regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, la quale dispone l'approvazione del *“testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), riportato nell'allegato A alla sopra citata deliberazione;

TENUTO CONTO che, in base all' art. 3 del TQRIF, con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27/04/2022, il Comune, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato il posizionamento della gestione nello schema regolatorio I individuando in tal modo indicatori di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i relativi standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio, riportati rispettivamente nell'art. 4 e nell'art. 53 del TQRIF;

CONSIDERATO

- **che il TQRIF è basato su un asset di obblighi che vengono elencati nella TABELLA 2 riportata in appendice al medesimo, suddivisi in ambito contrattuale e ambito tecnico che devono essere rispettati in funzione dello schema regolatorio individuate dall'ente che esercita le funzioni di ETC (ente territorialmente competente).**
- la stessa deliberazione ARERA afferma che *la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani deve essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell'entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti*
- Il regolamento TARI è stato modificato per essere adeguato, nel rispetto dei principi e degli istituti tributari, alle seguenti disposizioni del TQRIF e della deliberazione ARERA 15/2022:
 - o Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7 che obbliga al rispetto dei termini di 90 giorni ai fini della presentazione della dichiarazione, equivalente alla richiesta di attivazione del servizio. In tal caso è necessario adeguare il regolamento al termine dei 90 giorni, fermo restando le norme tributarie relative alle sanzioni e alla decadenza
 - o Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all'art 10 e all'art 11. L'adeguamento rispetta il principio che nega la doppia imposizione per il medesimo periodo. Conseguentemente sono state adeguate le altre disposizioni regolamentari difformi alla nuova decorrenza.
 - o Procedura per la gestione delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18, da completare con la Carta della qualità
 - o Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)
 - o Inserimento della nuova disciplina per la rendicontazione delle attività di avvio al recupero e al riciclo in aderenza all'art. 3 della deliberazione ARERA relativa alla *Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche*
 - o Modifica della disposizione relativa all'uscita dal pubblico servizio da parte delle utenze non domestiche, in adeguamento alla legge 118/2022, che riduce a due anni la durata dell'opzione da esercitare ai sensi del DL 41/2021
 - o Inserimento della nuova disposizione sui termini di approvazione del regolamento e delle tariffe TARI, ai sensi del DL 228/2021, convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies.

-
VISTA la proposta di modifica al Regolamento per l'applicazione della TARI come da scheda allegata alla presente delibera, che troveranno applicazione dal 1.1.2023

VISTA la Carta della qualità dei servizi articolata sulla base delle diverse gestioni del servizio che mostra coerenza con gli interventi di modifica proposti nella presente delibera, riportata nell'allegato D

RAVVISATA la necessità di approvare le modifiche al regolamento della TARI, al fine di recepire i contenuti della suddetta deliberazione ARERA e del TQRIF, tenuto conto del necessario rispetto dei principi tributari, mediante gli interventi indicati in allegato al presente atto

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies del dl 228/2021 convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del*

30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come indicato in allegato all'originale della presente deliberazione.

Con voti unanimi favorevoli, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI riportate nell'allegata scheda delle modifiche, in adeguamento alla deliberazione AERA 15/2022 e alle recenti normative che hanno prodotto effetti sulla TARI
3. di approvare il Regolamento comprensivo delle modifiche introdotte, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A)
4. di approvare il documento recante Carta della Qualità del servizio di cui all'allegato D che risulta coerente con le modifiche approvate con il presente atto
5. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201
6. di stabilire che le disposizioni oggetto di modifica contenute nel Regolamento per la disciplina della TARI decorrono dall'1/1/2023

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

N.B.: Per quanto non riportato si fa richiamo alla registrazione audio/video agli atti di questo Comune e pubblicata on line sulla home page del sito del Comune di Artogne sotto la voce "Videoregistrazioni dei Consigli Comunale" e al link: artogne.consiglicloud.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(F.to Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Vice Segretario Comunale
(F.to Dott. Jacopo Baraldi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Lì,

Il responsabile della pubblicazione
(F.to Dott.ssa Barbara Bonicelli)

=====

La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Vice Segretario Comunale
(F.to Dott. Jacopo Baraldi)